



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALPI

Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione

Rev. 00 del 19 Settembre 2012

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALPI

Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione

Articolo 1 – Costituzione e Sede

È costituita la “**Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione**”, in sigla “ALPI Associazione”, nel seguito anche semplicemente “L’Associazione”, precedentemente denominata “ALPI – Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti”.

L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Lipari n. 9.

Su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici di rappresentanza su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi paese estero laddove l’Associazione ritenga necessario o utile svolgere la propria attività al fine di perseguire pienamente gli scopi associativi. Per l’istituzione di sedi secondarie, è necessaria la delibera dell’Assemblea degli Associati.

Su decisione del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad Organismi nazionali, europei ed internazionali, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Articolo 2 – Scopi associativi

L’Associazione ha lo scopo primario di rappresentare, in ogni sede e forma e per ogni aspetto applicabile, gli Organismi di valutazione della conformità, promuovendone la funzione economico-sociale, tutelandone gli interessi professionali ed adoprandosi per la crescita culturale ed il miglioramento operativo di tali Organismi. Nell’ambito del perseguimento di tale obiettivo generale, l’Associazione si prefigge i seguenti scopi specifici:

- a) favorire e sostenere la diffusione e affermazione della cultura della qualità in generale e della prassi di valutazione e attestazione della conformità a Regole Tecniche e Norme Tecniche in particolare, nell’interesse del sistema produttivo e della collettività nazionale, promuovendo il valore della conoscenza distintiva del comparto della valutazione di conformità e costituendo un riferimento per la crescita culturale, strategica e innovativa dello stesso.
- b) Sensibilizzare le istituzioni, le imprese ed i cittadini utenti-consumatori sull’importanza di assicurare, tramite un efficace ed efficiente sistema di controlli iniziali e periodici, la rispondenza di prodotti, servizi, sistemi, impianti e processi alle connesse esigenze di sicurezza, tutela della salute, protezione dell’ambiente, nonché la rispondenza alle caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali richieste, così come stabilite dai riferimenti normativi cogenti e volontari applicabili, in conformità al miglior stato dell’arte.
- c) operare per il continuo rafforzamento della propria base associativa e per la realizzazione di alleanze con altre rappresentanze associative degli Organismi di valutazione della conformità, al fine di rafforzare il peso politico e operativo di tale importante categoria di Operatori nei confronti di tutte le parti interessate.
- d) svolgere opera di qualificazione degli Organismi Associati favorendo il miglioramento continuo della competenza tecnica, con particolare riferimento alle risorse professionali avanzate che ne costituiscono il valore principale, e promuovendone l’indipendenza, l’imparzialità e la correttezza professionale in genere, per quest’ultimo aspetto tramite l’adozione di un apposito Codice Etico, ed

- operando affinché l'appartenenza all'Associazione costituisca, di per sé, elemento qualificante nei confronti delle parti interessate alle attività svolte dagli Associati.
- e) favorire il coordinamento delle attività degli Associati e lo scambio di informazioni su esperienze e problemi di comune interesse e, promuovere l'adozione di indirizzi e intese comuni, anche tramite l'istituzione di opportuni comitati di studio e gruppi di lavoro.
 - f) promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi di valutazione della conformità nel rispetto dell'etica professionale e dei valori di impresa, contribuendo a contrastare forme di concorrenza sleale e favorendo l'applicazione di tariffe congruenti con il valore dei servizi offerti.
 - g) collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, gli Organi tecnici dello Stato e gli Enti pubblici in genere, competenti ed attivi in materia di valutazione della conformità, per contribuire all'ottimizzazione delle normative cogenti (leggi, Decreti, Regolamenti) anche tramite le Sezioni Tecniche ed i Gruppi Specialistici che potranno fornire pareri su le diverse tematiche di specifica competenza del settore delle attestazioni di conformità.
 - h) collaborare con le Associazioni di categoria delle imprese che utilizzano i servizi di valutazione della conformità al fine di contribuire alla crescita della cultura e della prassi della qualità nelle diverse filiere produttive e di servizi. Attivare iniziative congiunte nei confronti delle Autorità di regolazione, nel rispetto dei principi sanciti dalle Direttive europee, per l'efficace sviluppo della legislazione applicabile e, in generale, valorizzare le complementarità esistenti e promuovere le possibili sinergie.
 - i) sensibilizzare le Istituzioni sulla necessità di porre adeguata attenzione nei compiti di regolazione e controllo in materia di qualità e sui vantaggi derivanti da un'efficace applicazione, in tali ambiti, del principio di sussidiarietà pubblico-privato.
 - l) contribuire, nelle forme e sedi opportune e con riferimento ad entrambi i settori volontario e cogente, al miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle attività di accreditamento e di vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti così come definite e regolate nel Regolamento (EC) 765/2008, onde far sì che l'accREDITamento rappresenti una autorevole e credibile attestazione della competenza degli Organismi accreditati cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili.
 - m) rappresentare la categoria degli Organismi italiani di valutazione della conformità presso le Organizzazioni europee ed internazionali competenti ed attive in materia di valutazione della conformità e accreditamento, incluso, fra gli altri, il mantenimento di adeguati rapporti con i Gruppi di coordinamento degli Organismi Notificati istituiti presso la Commissione Europea, conformemente alle raccomandazioni emesse dalla Commissione stessa.
 - n) contribuire, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, allo sviluppo della normativa orizzontale in materia di valutazione della conformità e delle norme tecniche settoriali utilizzate nelle specifiche attività di valutazione, siano esse cogenti o volontarie.
 - o) sviluppare attività di comunicazione, informazione e formazione, effettuare ricerche, studi, monitoraggi, organizzare dibattiti, convegni e seminari, redigere e diffondere pubblicazioni tecniche e scientifiche, con l'utilizzo di opportuni mezzi anche informatici.
 - p) fornire agli Associati supporto su materie legislative, tecniche, economiche, amministrative e giuridiche ed elaborare elementi, notizie e dati utili all'efficace svolgimento delle attività degli Associati stessi.
 - q) sviluppare un quadro sindacale organico, compatibile con le esigenze degli Associati, anche tramite azioni in materia sindacale e di lavoro.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura economica finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L'Associazione è apartitica e persegue i propri scopi in piena autonomia.

Per l'efficace conseguimento degli scopi sopra richiamati, l'Associazione si dota di una struttura organizzativa articolata in Sezioni corrispondenti a diverse categorie e sotto-categorie di Associati di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 3 – Categorie di Associati

Gli Associati di ALPI Associazione si suddividono in quattro categorie, ciascuna portatrice di interessi sia diretti, sia indiretti, nelle attività svolte dall'Associazione, ma comunque complementari e sinergici ai fini del conseguimento degli scopi associativi.

- 1) **Associati Effettivi;** possono assumere la qualifica di Associati Effettivi i Soggetti (persone giuridiche in qualunque forma costituite) privati e pubblici, nonché privati con funzioni di interesse pubblico, che svolgano, in via prevalente ancorché non esclusiva, attività di studio, indagine, prova, misura, certificazione e ispezione e controllo tecnico in genere, in qualsivoglia campo disciplinare e settore tecnologico, sia a fini di ricerca e sviluppo, sia a scopi di valutazione e attestazione della conformità a Regole Tecniche (cogenti) e Norme Tecniche (consensuali) e che soddisfino ai requisiti stabiliti dal Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32.
- 2) **Associati Aggregati;** possono assumere la qualifica di Associati Aggregati i Soggetti (persone giuridiche) portatori di interessi di tipo industriale, economico, culturale e sociale nelle attività svolte dall'Associazione, contraddistinti da un ruolo primario a livello nazionale nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, quali, a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo:
 - le Associazioni di categoria delle imprese e loro Società di servizi;
 - le Associazioni dei consumatori;
 - le Associazioni culturali, scientifiche e tecniche;
 - gli Enti Pubblici di ricerca.
 - gli Operatori Industriali ed Economici dotati di laboratori per attestazioni conformità e ricerca
- 3) **Associati di Diritto;** sono Associati di Diritto le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici in genere, a livello sia centrale sia periferico, che svolgono un ruolo di regolamentazione, sorveglianza e controllo nei settori di attività dell'Associazione e che facciano richiesta di partecipazione all'Associazione.
- 4) **Associati Iscritti;** sono Associati Iscritti i Soggetti, persone fisiche, che manifestano con dichiarazione scritta, interesse a seguire le attività e le manifestazioni culturali portate avanti dall'Associazione.

In funzione della tipologia di attività svolta, gli Associati Effettivi sono raggruppati in Sezioni Tecniche (sotto-categorie), quali, a titolo indicativo e non necessariamente esaustivo:

1. Sezione Laboratori di prova, analisi e di taratura;
2. Sezione Organismi di Certificazione / Ispezione a copertura dell'ambito volontario;
3. Sezione Organismi Notificati (ai sensi della legislazione comunitaria), Abilitati, Autorizzati (ai sensi della legislazione nazionale), a copertura dell'ambito cogente e regolamentato.

Ciascun Associato Effettivo può far parte di una o più delle Sezioni suddette. Nell'ambito di tali Sezioni possono essere costituiti Gruppi Specialistici aventi per oggetto lo studio delle materie tecniche concernenti le specifiche attività svolte e la promozione del ruolo e la tutela degli interessi degli Associati. La partecipazione a tali Gruppi è aperta anche agli Associati Aggregati e agli Associati di Diritto.

La costituzione delle Sezioni Tecniche, loro modifica e soppressione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Ammissione ad Associato

La richiesta di ammissione all'Associazione va presentata nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo o dall'eventuale Regolamento Associativo e comporta, in caso di ammissione, l'accettazione del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Associativo, del Codice Etico dell'Associazione, nonché di ogni altro Regolamento applicabile.

La richiesta va indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore abilitato o persona esplicitamente autorizzata del Soggetto richiedente.

Per l'ammissione degli Associati Effettivi, la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dall'Organo Amministrativo o dall'eventuale Regolamento Associativo contenente i dati e le informazioni di specie ed attestante il possesso dei requisiti applicabili.

Per l'ammissione degli Associati Aggregati e di Diritto, la domanda di adesione può consistere in una semplice comunicazione a cui devono essere allegati i documenti atti ad attestare il ruolo primario svolto in ambito nazionale, ove tale ruolo non risulti già evidente da informazioni o notizie di pubblico dominio. Sono esonerati dall'obbligo di fornire suddette evidenze le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici.

In tutti i casi di cui sopra, la richiesta di ammissione sarà esaminata dal primo Consiglio Direttivo in programma, dando evidenza dei Soggetti richiedenti. Il Consiglio Direttivo, accertata la completezza delle informazioni fornite dal richiedente ed il possesso dei requisiti applicabili, in caso positivo, delibera, con voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, l'ammissione all'Associazione del richiedente medesimo.

Gli Associati Iscritti non necessitano di ammissione. La loro iscrizione avviene per semplice registrazione dei dati che perverranno alla segreteria dell'Associazione.

Articolo 5 – Contributi associativi

I contributi associativi sono costituiti da una quota associativa annuale il cui importo è in funzione del numero di quote base attribuite all'Associato, cui si aggiunge una parte direttamente dipendente dal fatturato complessivo dell'Associato.

L'ammontare della quota base di un esercizio è ratificato dall'Assemblea degli Associati in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio previsionale per l'esercizio in corso. L'assemblea delibera su proposta definita dal Consiglio Direttivo, che dovrà decidere entro il mese di Dicembre dell'esercizio precedente.

Per gli Associati Effettivi, il numero di quote base attribuite all'Associato è in funzione del fatturato e delle Sezioni Tecniche rappresentative delle sua attività.

Agli Associati Aggregati è attribuita una sola quota base, indipendentemente dal numero di Sezioni Tecniche a cui risultano collegati tramite partecipazione ai relativi Gruppi specialistici.

Per gli Associati di Diritto, la partecipazione all'Associazione è gratuita.

Per gli Associati Iscritti viene fissata dall'Assemblea dei Soci una quota fissa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa annuale deve essere corrisposta per intero nel caso in cui l'Associato entri a far parte dell'Associazione dopo l'inizio dell'anno solare che coincide con l'esercizio finanziario e fino al 30 Giugno. Per adesioni successive, vale a dire dal 1° Luglio compreso in poi, la quota sarà la metà di quella equivalente

per l'intero esercizio ed il versamento si intende a valere sul periodo residuo dell'esercizio in corso.

Inoltre, all'atto dell'ammissione, gli Associati Effettivi versano un contributo iniziale il cui importo è determinato dall'organo amministrativo.

Il contributo di ammissione si intende corrisposto "una tantum" e viene ascritto a Patrimonio dell'Associazione.

Le modalità di pagamento delle quote e contributi sono definite dall'organo amministrativo.

In relazione a specifici costi connessi con iniziative particolari o attività speciali condotte nell'interesse comune, può essere richiesto, agli Associati Effettivi, il versamento di contributi straordinari.

Le relative entità e modalità sono descritte nel regolamento. L'eventuale impegno potrebbe comunque interessare e coinvolgere solo alcuni degli Associati Effettivi, appartenenti a Sezioni Tecniche, ovvero ad ambiti più contenuti quali i Gruppi Specialistici.

Le quote ed i contributi di spettanza dell'Associazione non sono trasmissibili ad altri Soggetti.

L'eventuale cambio di denominazione, che deve peraltro essere immediatamente comunicata all'Associazione, non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli Associati

A meno degli Associati Iscritti, gli Associati delle altre categorie, purché in regola con il pagamento degli oneri associativi quando dovuto, hanno diritto:

- a) intervenire all'Assemblea degli Associati esercitando il diritto di voto ai sensi del successivo Articolo 16;
- b) partecipare alla vita associativa nelle varie forme e sedi previste, intervenendo, in particolare, ai lavori delle Sezioni Tecniche e Gruppi Specialistici;
- c) fruire dei servizi istituzionali offerti dall'Associazione, nonché di altri servizi specifici, a condizioni di particolare favore.

Agli Associati Effettivi e solo ad essi è concesso pubblicizzare la propria appartenenza all'Associazione ed utilizzarne il logo a fini di comunicazione e promozione delle proprie attività e della propria immagine nei termini previsti da apposito Regolamento per l'utilizzo del marchio di ALPI Associazione;

Gli Associati Iscritti hanno diritto di fruire di servizi istituzionali che l'Associazione produce ed organizza.

Gli Associati e le persone fisiche da essi delegati, sono tenuti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari, a collaborare, nei limiti delle loro possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi associativi e a non svolgere azioni in contrasto con gli stessi o a danno dell'Associazione.

Articolo 7 – Provvedimenti sanzionatori

Nei confronti degli Associati Effettivi ed Aggregati che si rendano, anche per il tramite delle persone fisiche da essi delegati, inadempienti in ordine all'assolvimento delle obbligazioni di cui al presente Statuto, al Regolamento dell'Associazione, al Codice Etico e ad ogni altro Regolamento applicabile, possono essere adottate, in funzione della gravità della violazione, le sanzioni di cui al seguito.

7.1 Ammonizione scritta, con richiesta di correzioni, azioni correttive e preventive

Tale provvedimento viene adottato nel caso di primo accertamento della mancata osservanza delle pertinenti norme statutarie e regolamentari, nonché di ogni altra disposizione applicabile.

Il provvedimento viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è reso operativo a firma del Presidente dell'Associazione.

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi (quali quelle correlate a comportamenti eticamente censurabili), ancorché accertate per la prima volta, può essere direttamente adottato un provvedimento di sospensione o addirittura, in casi eccezionali, di esclusione, di cui ai successivi punti 7.2 e 7.3.

7.2 Sospensione dalla condizione di Associato

Il provvedimento di sospensione viene adottato a seguito della mancata risoluzione, da parte dell'Associato trasgressore, delle inadempienze ad esso contestate con ammonizione scritta, nei modi e tempi specificati.

La sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e resa operativa a firma del Presidente dell'Associazione.

Essa comporta la decadenza temporanea dei diritti di cui al precedente Articolo 6 e, in particolare, la decadenza temporanea dei rappresentanti dell'Associato sospeso che ricoprono cariche negli Organi dell'Associazione e/o incarichi in sede di rappresentanza esterna della stessa. La sospensione può avere durata massima di 3 mesi; trascorso tale periodo in carenza delle necessarie risoluzioni, il provvedimento di sospensione si trasforma, automaticamente, in provvedimento di esclusione di cui al successivo punto 7.3.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 27, nel termine di 15 giorni dalla data di decorrenza del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi del provvedimento.

7.3 Esclusione dell'Associato

L'esclusione di un Associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nei casi seguenti:

- gravi e reiterate inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dalle norme di cui al presente Statuto, al Regolamento Associativo, al Codice Etico e ad ogni altra disposizione applicabile, inclusi i casi di perdurante morosità;
- comportamenti altamente lesivi degli interessi e del buon nome dell'Associazione, ad opera dell'Associato ovvero delle persone fisiche che lo rappresentano nei vari organi sociali e tecnici, Art. 11 dello Statuto;
- condanna comportante l'interdizione o inabilitazione dell'Associato, anche temporanea, dai pubblici uffici.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata AR, su conforme parere del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione all'Associato presunto trasgressore. L'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni. In mancanza di giustificazioni, o nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute valide, la proposta di esclusione viene sottoposta all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

L'Assemblea delibera l'esclusione dell'Associato con la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei presenti, considerando, come tali, anche i voti espressi per delega. Allorquando l'Assemblea ha deliberato l'esclusione, questa ha effetto immediato e comporta la totale cancellazione del rapporto associativo e la

perdita di ogni diritto correlato. Nei casi di esclusione per morosità, l'Associato escluso è comunque tenuto a corrispondere quanto dovuto all'Associazione.

Articolo 8 – Cessazione dalla condizione di Associato per recesso o decadenza

L'impegno di partecipazione da parte degli Associati Effettivi ed Aggregati è annuale; si intende tacitamente rinnovato allo scadere dell'anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata AR al Presidente dell'Associazione, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Per quanto attiene al pagamento degli oneri associativi, il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

La dichiarazione di recesso non è valida per gli Associati che non siano in regola col pagamento degli oneri associativi, dei quali il Consiglio Direttivo può invece deliberare la decadenza.

Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata AR e contro di esso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.

Resta fermo il diritto dell'Associazione di adire le vie legali nei confronti dell'Associato moroso decaduto per l'ottenimento di quanto dovuto.

Costituiscono motivo di decadenza immediata il fallimento dell'Associato e la perdita dei requisiti di partecipazione all'Associazione.

Gli Associati di Diritto possono recedere in qualunque momento senza vincoli e oneri a loro carico.

Gli Associati Iscritti, risulteranno di fatto decaduti se entro il mese di Maggio non avranno rinnovato l'iscrizione versando la quota annuale definita entro il mese di Febbraio dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Patrimonio e proventi dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione nell'ammontare stabilito dall'Assemblea
- b) dai contributi di ammissione versati dagli Associati Effettivi;
- c) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo a suo favore, in quanto accettati;
- d) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- e) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Gli Associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione che è indivisibile. Pertanto, gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quote a valere sul patrimonio medesimo.

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalla rendita del suo patrimonio;

- b) dalle quote associative annuali versate dagli Associati Effettivi, Aggregati e Iscritti;
- c) dagli eventuali contributi degli Associati o di altri per iniziative specifiche, in relazione ad attività compatibili con i fini istituzionali;
- d) dai proventi delle attività culturali e di formazione svolte dall'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabilite dalla legge.

Articolo 10 – Esercizio sociale e redazione del bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Per la redazione del bilancio di esercizio e sua approvazione, si applicano le indicazioni riportate nel presente Statuto e nel Regolamento dell'Associazione, oltre le disposizioni di legge. In caso di contrasto si intende che hanno valore le disposizioni di legge.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Revisore dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Sono organi tecnici dell'Associazione le Sezioni Tecniche.

Articolo 12 – Assemblea: costituzione

L'Assemblea è la riunione degli Associati in forma deliberante. Gli Associati designano il loro rappresentante all'Assemblea, con delega scritta. Non possono essere delegate a rappresentare gli Associati persone facenti parte della struttura dell'Associazione

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri e il Direttore dell'Associazione, ove nominato.

I membri del Consiglio Direttivo non possono intervenire in Assemblea in rappresentanza degli Associati, a meno che non siano essi stessi amministratori con rappresentanza legale, ovvero amministratori / Dirigenti della Società Socia, con delega notarile a rappresentare la Società in seno all'Associazione.

Articolo 13 – Assemblea: attribuzioni

L'Assemblea:

- a) approva la politica generale dell'Associazione, contribuendo alla formulazione dei relativi indirizzi;
- b) delibera sulle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

- c) approva il Bilancio consuntivo annuale, quello preventivo e il relativo programma di attività;
- d) ratifica l'importo dei contributi associativi, ai sensi del precedente Articolo 5;
- e) delibera in materia di esclusione degli Associati ai sensi del precedente Articolo 7;
- f) stabilisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo Articolo 20;
- g) nomina il Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente;
- h) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
- i) Delibera in materia di costituzione, modifica e soppressione delle Sezioni Tecniche dell'Associazione;
- l) determina i compensi e gli emolumenti da corrispondere ai membri degli Organi associativi ai sensi dell'art. 31;
- m) delibera in ordine all'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti;
- n) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica degli scopi associativi o dei diritti degli Associati;
- o) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, provvedendo, se del caso, alla nomina di Commissari liquidatori.

L'Assemblea delibera altresì su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo e su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea ordinaria è normalmente convocata dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente, l'Assemblea viene convocata da un Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.

Nei casi di legge e quando, per qualsiasi motivo, non vi provvedano il Presidente, un Vice Presidente o altri aventi titolo, l'Assemblea deve essere convocata dal Revisore dei Conti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo. Tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni in caso di necessità.

Per le delibere di esclusione, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della proposta di esclusione formulata dal Consiglio Direttivo.

Negli altri casi, l'Assemblea è convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi dandone chiara motivazione scritta. È convocata altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da tanti Associati Effettivi che dispongano almeno di un quarto del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. computati ai sensi del successivo Articolo 16.

Nei suddetti casi l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente che deve provvedervi entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta. Nel caso in cui il Presidente non vi provveda, tale compito dovrà essere espletato dai Vice Presidenti in ordine di anzianità per età.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare a tutti coloro che hanno diritto di intervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, precisando la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica certificata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Articolo 15 – Assemblea: Presidente e Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario il quale provvede alla redazione del verbale della riunione

Ove non diversamente disposto, la funzione di Segretario dell'Assemblea è attribuita al Direttore dell'Associazione di cui al successivo Articolo 29, ove nominato.

L'Assemblea può richiedere che la verbalizzazione sia fatta da uno dei Vice Presidenti o da un Consigliere.

Ove previsto dalla legge, il verbale dovrà essere redatto da Notaio.

Articolo 16 – Assemblea: diritto di intervento e di voto

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'Articolo 5. Non hanno diritto di intervenire gli Associati Iscritti.

In sede di Assemblea, gli Associati Effettivi dispongono di tanti voti quante sono le quote associative base di loro spettanza. Nessun Associato Effettivo può disporre, tuttavia, di un numero di voti superiore al 5 % (cinque per cento) del complesso di voti spettanti a tutti gli Associati, indipendentemente dal numero di quote base di sua spettanza.

Non hanno titolo ad esprimere il loro voto in Assemblea gli Associati Aggregati e gli Associati di Diritto, i quali hanno comunque facoltà di intervenire in Assemblea e partecipare attivamente ai lavori della stessa.

Articolo 17 – Assemblea: validità e verbalizzazione

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Associati Effettivi che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi.

In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati Effettivi presenti.

Per i casi di cui agli Articoli 33 e 34 del presente Statuto, l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati Effettivi quanti prescritti negli articoli medesimi.

Nel calcolo delle presenze per la validità dell'Assemblea vengono computati tutti i voti degli Associati Effettivi presenti o rappresentati per delega.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, considerando come tali anche quelli per delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire la regolarità della costituzione dell'Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Al Presidente dell'Assemblea spetta altresì dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori e proclamare, seduta stante, l'esito delle deliberazioni.

Di ogni riunione di Assemblea viene redatto il Verbale, che va trascritto su apposito libro delle adunanze vidimato inizialmente da Notaio e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, salvo il caso di cui all'Articolo 19. La trascrizione si applica anche nei casi in cui il Verbale venga redatto tramite atto pubblico.

Per la delibera di cui all'Articolo 13 lettere o) e nei casi prescritti dalla legge, il Verbale viene redatto da Notaio, scelto dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 18 – Assemblea: deleghe di rappresentanza

Ogni Associato Effettivo, purché ne abbia diritto ai sensi del precedente Articolo 16, può farsi rappresentare in Assemblea, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, da altro Associato Effettivo che abbia diritto di intervento, mediante delega scritta apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Associato Effettivo non può essere portatore di più di due deleghe di altro Associato Effettivo. In altri termini, ogni persona fisica presente in Assemblea non può rappresentare più di tre associati.

Articolo 19 – Assemblea: deliberazioni per referendum

L'Assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, che non siano attinenti alle materie di cui agli Articoli 7, 33 e 34 del presente Statuto.

Per la validità delle deliberazioni per referendum, è necessario che pervenga il voto di tanti Associati Effettivi che dispongano di almeno la metà del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità degli Associati Effettivi.

Nelle votazioni per referendum, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti pervenuti.

Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Revisore dei Conti, che redigerà il Verbale delle relative operazioni, da trascriversi su apposito Libro e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Revisore dei Conti.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo: costituzione

Il Consiglio Direttivo è l'organo attraverso il quale gli Associati effettivi, esprimono la partecipazione al governo dell'Associazione sul piano, sia politico/strategico, sia gestionale/amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 13 lettera f), con la procedura prevista dal Regolamento Associativo, di cui all'Articolo 32, fra i soggetti proposti dagli Associati Effettivi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Articolo 31

Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo ove, per qualsiasi causa, l'Associato che lo ha espresso cessa di far parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si intende decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo intervengono, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti ed il Direttore dell'Associazione, ove nominato.

A tali riunioni possono altresì intervenire, su invito del Presidente dell'Associazione, e accettazione del Consiglio Direttivo, rappresentanti degli Associati, personale della struttura dell'Associazione ed esperti e consulenti chiamati a fornire informazioni al Consiglio medesimo relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 a massimo di 15 membri, in rappresentanza equilibrata dei raggruppamenti (Sezioni Tecniche), di cui all'Articolo 3 del presente Statuto. Avendo cura, ove si

presentasse il caso, che almeno un posto venga riservato ad un rappresentate dei Soci che risultino Associati per una, ed una sola, Sezione Tecnica.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo: durata e sostituzioni

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo di 3 (tre) esercizi, salvo diversa indicazione deliberata dall'Assemblea e, sono rieleggibili per un massimo di tre trienni consecutivi, e scadono in occasione dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato costituito.

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare dei sostituti, rispettando la composizione di cui al precedente Articolo 20, la cui nomina deve essere sottoposta all'Assemblea per la relativa ratifica.

Un Consigliere eletto nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente,
- b) determina le direttive per l'attività e il funzionamento dell'Associazione, esercitando potere in ordine alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa e del suo patrimonio, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni, e fatte salve le funzioni esplicitamente attribuite dal presente Statuto ad altri Organi associativi;
- c) nomina i Consiglieri che assumeranno la carica di Presidenti di Sezioni Tecniche, i quali, di diritto rivestono la carica di Vice Presidenti dell'Associazione;
- d) redige e delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'Assemblea;
- e) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all'Assemblea sull'attività svolta e sul programma futuro di attività;
- f) decide sull'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
- g) delibera la costituzione di Gruppi Specialistici, quali sotto-categorie delle Sezioni Tecniche di cui all'Articolo 3 del presente Statuto;
- h) stabilisce i contributi associativi, in vista della successiva ratifica assembleare, ai sensi del precedente Articolo 5;
- i) delibera in materia di ammonizioni scritte e sospensione dalla condizione di Associato e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le delibere di esclusione degli Associati, ai sensi del precedente Articolo 7;
- l) predispone ed approva il Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32;
- m) approva il Codice Etico dell'Associazione, il Regolamento per l'uso del marchio dell'Associazione ed ogni altra disposizione regolamentare utile al perseguimento dei fini associativi;
- n) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione di cui al successivo Articolo 29, stabilendone le responsabilità, i compiti e l'emolumento. Delibera l'assunzione ed il licenziamento di personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio. Delibera la pianta organica del personale non dirigente.
- o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dal presente Statuto e delibera in merito a tutte le iniziative che ritiene idonee al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 23 – Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione da inviare personalmente a ciascun Consigliere e a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno 10 giorni prima della riunione. Tale periodo può essere ridotto a 5 giorni in casi di urgenza.

L'avviso di convocazione – che può essere trasmesso a mezzo posta elettronica con richiesta di conferma di ricezione, in mancanza della quale si provvederà all'invio con altro mezzo – deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo Articolo 24 e sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei membri in carica (arrotondando all'intero superiore se numero frazionario).

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Salvo che diversamente disposto dal Presidente, le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite al Direttore dell'Associazione, ove nominato.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il Verbale che va trascritto su apposito libro, vidimato inizialmente da Notaio, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 24 – Presidente e Vice Presidenti

Presidente:

Il Presidente dura in carica tre anni e scade unitamente al Consiglio di cui è membro. Una ulteriore rielezione è ammessa per un solo mandato. Ulteriori rielezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

- a) Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
- b) Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione.
- c) In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella prima riunione utile. In caso di difficoltà di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere d'urgenza, il Presidente potrà invitare i singoli componenti del Consiglio Direttivo ad esprimere il loro parere per corrispondenza;
- d) adotta, ai sensi dell'Articolo 7, su proposta del Consiglio Direttivo, provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Associati inadempienti, ad eccezione delle delibere di esclusione riservate all'Assemblea;
- e) può conferire incarichi su specifiche tematiche ai componenti del Consiglio Direttivo e può, inoltre, delegare ai Vice Presidenti o ai componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcuni dei suoi poteri, anche conferendo delega di Tesoriere, e assegnare specifiche procure per il compimento di singoli atti nell'ambito della ordinaria attività.

- f) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo o che gli vengano conferite dall'Assemblea e che non siano di competenza di altri Organi associativi.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio provvede entro un mese alla cooptazione di un nuovo Consigliere e alla nuova elezione del Presidente. Alla prima Assemblea utile si provvede alla ratifica del Consigliere cooptato.

Nell'assolvimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale del supporto di un Comitato ristretto (Comitato di Presidenza) composto dai Vice Presidenti e, se necessario fino a tre membri del Consiglio Direttivo. Suddetto Comitato provvede ad organizzare i propri lavori secondo un'apposita procedura interna approvata dal Consiglio Direttivo.

Vice Presidenti

Sono Vice Presidenti di diritto dell'Associazione, i Presidenti delle Sezioni Specialistiche.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Presidente può indicare un Vice Presidente Vicario. In alternativa, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

Per i Vice Presidenti il mandato è triennale, come triennale è la carica che lo stesso ricopre come Presidente di Sezione Tecnica. Il mandato scade in occasione dell'Assemblea ordinaria, ed è rinnovabile per due trienni consecutivi al primo. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, i Consiglieri che ricoprono la carica di Presidenti di Sezione e di diritto quella di Vice Presidente dell'Associazione, sono sostituiti previa verifica dei requisiti, tra i Consiglieri in carica, ovvero cooptando nuovi consiglieri che dovranno essere ratificati nel corso della prima Assemblea utile. I consiglieri cooptati dal CD che saranno nominati Vice Presidente, occuperanno la carica in via provvisoria sino a ratifica dell'Assemblea. I Vice Presidenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Articolo 25 – Attribuzione di poteri

Il Presidente, come riportato all'Articolo 24 a), ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei confronti degli Associati e di terzi, anche in giudizio.

Articolo 26 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il loro mandato può essere rinnovato ed è revocabile dall'Assemblea in qualsiasi momento.

L'incarico deve essere affidato a persona fisica o giuridica di provata competenza, scelta tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, estranea agli Associati.

Il Revisore dei Conti ha accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile, vigila sulla gestione economica e finanziaria e deve presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti i compiti previsti dal Codice Civile per i Collegi Sindacali.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo, a questi subentra, a tutti gli effetti, il Revisore supplente.

Articolo 27 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A norma degli Articoli 7 e 8 del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni in merito ai provvedimenti sanzionatori, di decadenza e di esclusione.

Decide altresì sulle controversie che possono insorgere tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione e i suoi Organi, e tra gli Organi dell'Associazione, per le quali non sia stato possibile addivenire ad una composizione bonaria.

Spettano parimenti al Collegio dei Probiviri l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma regolamentare dell'Associazione.

Articolo 28 – Sezioni Tecniche

Le Sezioni Tecniche sono organi tecnici dell'Associazione in cui sono raggruppati gli Associati Effettivi in funzione della tipologia delle attività di valutazione della conformità da essi svolte, come specificato all'Articolo 3 del presente Statuto.

Le Sezioni Tecniche hanno per oggetto lo studio delle materie tecniche di interesse per le diverse tipologie di attività (sul piano conoscitivo, metodologico e normativo) e l'analisi e risoluzione delle problematiche ad esse afferenti. Le finalità del lavoro delle Sezioni Tecniche sono quelle di tutela degli specifici interessi professionali delle sotto-categorie rappresentate, di miglioramento della qualità ed efficacia dei servizi forniti.

Ciascun Associato Effettivo ha diritto a designare un proprio rappresentante in ciascuna delle Sezioni Tecniche a cui aderisce.

L'attività di ciascuna Sezione Tecnica è coordinata da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri eletti in rappresentanza degli Associati Effettivi. Il Presidente di Sezione è assistito e da un Segretario, nominato dai membri della Sezione all'atto del relativo insediamento. La durata del mandato di Presidente, e Segretario di Sezione coincide con la durata del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Sezioni Tecniche non hanno personalità giuridica autonoma, distinta dall'Associazione, ma organizzano autonomamente i propri lavori sotto il coordinamento del Presidente di Sezione che ne riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

Dal punto di vista operativo – in termini di esecuzione di studi, redazione di documenti, elaborazione di proposte, organizzazione di iniziative tecnico-culturali, ecc.. – le Sezioni Tecniche possono operare anche tramite Gruppi Specialistici. Oltre che agli Associati Effettivi, la partecipazione a tali Gruppi è aperta agli Associati Aggregati e agli Associati di Diritto, nonché, ove richiesto, ad esperti esterni, su autorizzazione del Presidente dell'Associazione. Ciascun Associato ha diritto a designare uno o più suoi rappresentanti nei suddetti Gruppi Specialistici.

Al coordinamento delle attività di ciascun Gruppo è preposto un Coordinatore assistito da un Segretario eventuale, entrambi nominati dal Gruppo all'atto del suo insediamento.

Le funzioni di Presidente e Segretario di Sezione possono essere svolte rispettivamente da un Coordinatore e Segretario di Gruppo ove esistente.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni Tecniche e relativi Gruppi sono stabilite dal Regolamento Associativo di cui al successivo Articolo 32.

Articolo 29 – Direttore

Il Direttore dell'Associazione, ove nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Articolo 22, lettera n), con apposita delibera assume l'incarico di gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione, esercitando le funzioni che gli sono state affidate dal Consiglio Direttivo o direttamente dal Presidente. Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione. Egli non ha poteri di rappresentanza dell'ente.

Articolo 30 – Personale

L'organico del personale dell'Associazione, il suo rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico e di quiescenza, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente ed in conformità con le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 31 – Disposizioni generali sulle cariche

La carica di Consigliere dell'Associazione è riservata a persone che rappresentino l'Associato Effettivo in quanto dello stesso sono: Titolari, Amministratori con legale rappresentanza, Direttori, ovvero funzionari dell'Associato con delega scritta rilasciata dal Legale Rappresentante.

I rappresentanti di cui sopra decadono automaticamente dalla carica quando venga meno la funzione da essi ricoperta nell'ambito dell'Associato, ovvero venga comunicato che questi non faccia più parte dell'Associazione.

Non possono rivestire cariche associative o, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Articolo 2382 del Codice Civile.

Le cariche di Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili con ogni altra carica associativa.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quelle riferibili al Presidente (a meno di espressa rinuncia) ed al Revisore dei Conti. Ai componenti degli organi sociali a cui siano stati formalmente assegnati incarichi o conferite deleghe dal Consiglio Direttivo dell'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e spletamento della delega.

Articolo 32 – Regolamento Associativo

L'applicazione del presente Statuto può essere disciplinata da apposito Regolamento Associativo approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme del Presente Statuto.

Il Regolamento Associativo può stabilire altresì gli indirizzi e i criteri per l'efficace organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione da adottare nel perseguimento degli scopi associativi di cui all'Articolo 2.

Articolo 33 – Modifiche di Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti proposte di modifiche al presente Statuto devono essere adottate con voto favorevole di tanti Associati Effettivi che rappresentino almeno due terzi del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi.

A tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria associativa di appartenenza, che dissentano dalle modificazioni apportate spetta il diritto di recesso ai sensi del precedente Articolo 8.

Articolo 34 – Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti Associati Effettivi che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti spettanti ai suddetti Associati.

L'Assemblea – da convocarsi con lettera raccomandata AR – delibera lo scioglimento con la maggioranza dei tre quarti del numero complessivo dei voti spettanti a tutti gli Associati Effettivi.

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori, sempre con la maggioranza di cui sopra, determinandone i poteri ed i compensi e definendo i criteri di destinazione del residuo patrimonio associativo, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 35 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Articolo 36 – Norme transitorie

Il presente Statuto sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente Statuto di "ALPI – Associazione Laboratori di Prova Indipendenti", redatto alla data di costituzione dell'Associazione il 3 Luglio 1987, modificato una prima volta in data 1° Aprile 1992 con modifica della ragione sociale in "ALPI – Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione Indipendenti", una seconda volta in data 25 Novembre 1994 ed una terza volta in data 22 Aprile 1999, il tutto a rogito della dr.ssa Vilma Marsala Notaio in Milano

Il presente Statuto acquista immediata efficacia al momento della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Gli Associati dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto entreranno automaticamente a far parte della nuova compagine associativa, salvo dichiarazione di recesso da notificarsi, con lettera raccomandata AR, entro 15 giorni da suddetta data di approvazione. Suddetti Associati sono esonerati dal versamento del contributo iniziale di ammissione di cui all'Articolo 5, che sarà dovuto da parte dei nuovi Associati, nei termini previsti dal presente Statuto e relativo Regolamento Associativo.

Per essi, inoltre – ove i contributi associativi relativi all'esercizio di competenza siano già stati corrisposti in precedenza – la quota associativa annuale, di cui all'Articolo 5, si applicherà a far tempo dal 1° Gennaio.